



COMUNE DI ROVERETO PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione della Giunta Comunale

N. **81** registro delibere

Data **24/04/2024**

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI NETTEZZA URBANA - POTENZIAMENTO DELLA MISURAZIONE PUNTUALE DEI RIFIUTI CONFERITI - APPROVAZIONE TARIFFE 2024.

Il giorno ventiquattro del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro ad ore 10:05, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso ai componenti, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

composta dai Signori:

ROBOL GIULIA	Sindaca regg.
PREVIDI MAURO	Assessore
BERTOLINI GIUSEPPE	Assessore
BORTOT MARIO	Assessore
PLOTEGHER CARLO	Assessore
MINIUCCHI ANDREA	Assessore
COSSALI MICOL	Assessora

Sono assenti giustificati i signori: **Bertolini Giuseppe, Bortot Mario,**

PRESIEDE: GIULIA ROBOL

ASSISTE: VALERIO BAZZANELLA – SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi

**dal 30/04/2024
al 10/05/2024**

VALERIO BAZZANELLA
Segretario generale

La Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Relazione.

La disciplina normativa in materia è dettata dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ed in particolare dall'art. 1 comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC); la stessa è suddivisa in tre componenti; le prime due, una di tipo patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU) ed una riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), non sono più applicate a livello provinciale perché sostituite dall'IM.I.S.(Imposta immobiliare semplice), introdotta dalla L.P. 14/2014; la terza è riferita ai servizi ed è costituita dalla tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

La Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio dello Stato del 2018), ha affidato, dal 1° gennaio 2020, all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed il comma 527, art. 1, della medesima norma, ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe.

A livello provinciale questo comporta che quanto previsto dall'art. 15, comma 2 ultimo periodo, della L.P. 12 febbraio 2019 n. 1, con il quale si disponeva un rinvio dinamico alla normativa statale in caso di mancata adozione entro il 31/12/2019 del nuovo modello tariffario provinciale, diventi di fatto una condizione obbligata in considerazione del venir meno a livello provinciale di qualsiasi competenza in materia di tariffazione rifiuti.

In data 31/10/2019 con deliberazione n. 443/2019 ARERA ha approvato i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti, illustrando nelle premesse il “percorso” intrapreso per la determinazione di tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti e delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe con applicazione a valere dal 1° gennaio 2020.

In data 31/10/2019 ARERA ha approvato la deliberazione n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, nella stessa viene stabilito che la nuova disciplina entri in vigore dal 1° aprile 2020.

Il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 reca “Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.” Detto Decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 667 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita la tassa sui rifiuti – TA.RI. (art. 1, comma 639) nonché la tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TA.RI. (art. 1, comma 668).

Con successivo Decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 in vigore dal 26 settembre 2020, ma con disposizione valevole dal 1° gennaio 2021, è stata disciplinata la nuova definizione di rifiuto urbano modifica, ricomprensivo oltre ai rifiuti domestici anche quelli “provenienti da altre fonti”, facendo riferimento ad un elenco di attività che in sostanza corrisponde alle 29 categorie di attività economiche attualmente assoggettate alla Tari, con esclusione della categoria n.20 Industria.

Nel corso del 2020 sono intervenute nuove disposizioni urgenti emanate da ARERA in relazione all'emergenza COVID-19 quali le deliberazioni n.158/2020/R/rif, n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif.

Tutte queste deliberazioni di ARERA hanno avuto come riferimento la disciplina

di quello che è stato definito come **“primo periodo regolatorio 2020-2021”** elaborato secondo il cosiddetto **MTR-1** (Metodo tariffario rifiuti 2020-2021).

Nel corso dell'anno 2021 ARERA è nuovamente intervenuta con la nuova Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**”, con la quale ha dettato le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedendo anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025, tramite un complesso sistema di prospetti di calcolo obbligatori. Il principio alla base dell'MTR-2 è in continuità e coerenza con quello precedente e si basa su una determinazione tariffaria costruita tramite dati di costo certi derivati dai conti consuntivi approvati dal Soggetto Gestore per gli anni 2020 e 2021. Le entrate tariffarie di ogni anno dal 2022 al 2025 non possono eccedere quelle dell'anno precedente di un limite imposto dallo stesso metodo di calcolo.

Nel corso dell'anno 2023, con la deliberazione n. 389 del 03/08/2023, ARERA ha approvato l'**aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2)**, garantendo una adeguata copertura dei maggiori oneri sostenuti negli anni 2022-2023 a causa dell'inflazione e salvaguardando, sia l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, sia la continuità nell'erogazione del servizio, mentre con la determinazione n. 1/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025.

A tali disposizioni normative nazionali vanno ad affiancarsi altre disposizioni normative attualmente applicate e che continueranno ad applicarsi, costituite:

- dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sopra indicata per le parti vigenti;
- dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani).

Tutte le disposizioni di ARERA confermano l'applicabilità dei modelli tariffari disciplinati dalla Legge 147/2013 istitutiva della IUC - componente TARI e del D.P.R. 158/1999 (Decreto Ronchi), garantendo la correttezza dell'impianto normativo del Regolamento comunale della tariffa che è stato recentemente adeguato alle novità giuridiche con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 20 aprile 2023.

Si riscontra infine che, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario.

Le tariffe per l'anno 2024, quindi, devono attenersi ai livelli di costo stabiliti nel Piano economico finanziario strutturato con le nuove regole dell'MTR-2 aggiornato e trasmesso dal Gestore Dolomiti Ambiente con protocollo n. 23661 del 16 aprile 2024.

In conformità alle indicazioni di ARERA, il PEF 2024-2025 riporta l'adeguamento infraperiodo delle risultanze del precedente Piano economico finanziario 2022-2025 già approvato da ARERA con deliberazione n. 10/2023/R/RIF del 17 gennaio 2023, che originariamente riportava i seguenti livelli precedentemente approvati;

Tabella 1 – Valore delle entrate tariffarie – determinate dall'Ente territorialmente competente per il periodo 2022-2025 – approvato, quale valore massimo, ai sensi del comma 7.7 della deliberazione 363/2021/R/RIF

Regione	Ente territorialmente competente	Ambito tariffario	Gestore	Popolazione servita (abitanti)	Comuni serviti (n.)	Regime tariffario	Entrate tariffarie				
							$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$	2022 (euro)	2023 (euro)	2024 (euro)	2025 (euro)
Trentino Alto Adige – Provincia Autonoma di Trento	Comune di Rovereto	Comune di Rovereto	Dolomiti Ambiente S.r.l.	39.954	1	Tariffa avente natura corrispettiva	5.551.883	5.640.158	5.729.836	5.820.941	

Applicando a tali risultanze, gli adeguamenti disciplinati con la deliberazione n. 389 del 03/08/2023, l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2) ridetermina i livelli tariffari massimi applicabili per il 2024 e 2025 come di seguito indicato:

ANNO	2024	2025
PEF 2022-2025 PRECEDENTE	€ 5.729.836,00	€ 5.820.941,00
PEF 2024-2025 AGGIORNAMENTO INFRAPERIODO	€ 6.181.049,00	€ 6.773.812,00
AUMENTO COSTI IN PERCENTUALE	7,87%	16,37%

Il gestore del servizio, Dolomiti Ambiente S.p.a., con nota 17 aprile 2024, prot. n.24016/2024, ha presentato la proposta tariffaria 2024 nel pieno rispetto delle risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 aggiornato, che per l'anno 2024 articola le entrate tariffarie come di seguito esposto:

	2024	2023	DELTA 2024/2023
TOTALE QUOTA FISSA	2.824.769,00	2.158.508,00	30,87%
TOTALE QUOTA VARIABILE	3.356.279,00	3.481.649,00	-3,60%
TOTALE TARIFFA 2023	6.181.049,00	5.640.158,00	9,59%

Il valore totale del PEF 2024 è maggiore rispetto a quello del 2023 di circa il 9,59%, distinto in parte fissa in aumento del 30,87% e parte variabile in diminuzione del 3,60%. Tale dato contabile in quanto derivante dal complesso sistema di calcolo stabilito dall'Autorità ARERA non può essere disatteso.

Nella formulazione tariffaria 2024 si riconferma anche la revisione della struttura tariffaria già introdotta per l'anno 2023, che prevede la totale soppressione dei litri minimi obbligatori per realizzare una tariffazione sempre più vicina a quella puntuale dove ogni utente paga per quello che conferisce, schematicamente l'impianto tariffario si articola come segue:



L'incremento medio importante che quest'anno interessa la tariffa rifiuti ha portato ad effettuare alcune considerazioni sulla scelta di ripartizioni dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

È stata introdotta come novità la condizione che la quota variabile altri servizi delle utenze domestiche non superi il 50% dei costi variabili risultanti dal Piano Economico Finanziario, in quanto si ritiene importante dare maggior peso alla componente misurata

residuo della tariffa al fine di preservare il principio comunitario “Chi inquina paga”.

Per quanto riguarda i costi fissi, la scelta è stata quella di rispettare la percentuale di ripartizione, determinata dal rapporto di superficie totale tra le utenze domestiche e le utenze speciali come segue:

UTENZE	COSTI FISSI	%	SUPERFICI	N. UTENZE
DOMESTICHE	1.892.596,00	67,00%	1.968.556,00	19.070,00
NON DOMESTICHE	932.173,00	33,00%	966.244,00	2.430,00
TOTALI	2.824.769,00	100,00%	2.934.800,00	21.500,00

La quota variabile misurata tiene invece in considerazione il calcolo dei volumi di residuo registrati nel 2023.

Nel corso dell’anno 2023 si è assistito ad un aumento sensibile pari al 61% rispetto al dato atteso rapportato al 2022, del conferimento delle utenze domestiche rispetto alle speciali e la spiegazione di tale fenomeno deriva dalla maggior attenzione della popolazione all’utilizzo di sacchi conformi con TAG per conferire il rifiuto residuo.

Nella scelta del criterio di ripartizione degli altri costi variabili si è cercato di perseguire una certa proporzione di aumento tra le due tipologie di utenze, propendendo per la ripartizione che assegna il 43% dei costi alle utenze domestiche e il 57% dei costi alle utenze non domestiche. La combinazione di tali ripartizioni percentuali con il tetto del 50% dei costi variabili per le utenze domestiche, ha portato alla definitiva ripartizione della quota di residuo ai valori del 33% per le utenze domestiche e del 67 % per le utenze non domestiche.

In definitiva l’articolazione tariffaria proposta viene esposta come segue.

TARIFFA 2024 PROPOSTA

UTENZE DOMESTICHE

- **Quota fissa:** il metodo rimane invariato rispetto al precedente sistema e per calcolarla bisogna moltiplicare i metri quadrati dell’immobile (determinati sulla base della superficie calpestabile) per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso.

I livelli tariffari proposti dal Gestore sono:

Quota fissa domestica €/ m ²	1 COMP	2 COMP	3 COMP	4 COMP	5 COMP	6 COMP
tariffa annuale 2023	0,6382	0,7499	0,8377	0,9095	0,9813	1,0371
tariffa annuale 2024	0,7946	0,9330	1,0424	1,1318	1,2226	1,2906
Delta 2024/2023	24,51%	24,42%	24,44%	24,44%	24,59%	24,44%

- **Quota variabile:** suddivisa in:

- **quota variabile misurata:** determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

In base ai volumi misurati al 31/12/2023 ed alle ripartizioni sopra illustrate, la

tariffa 2024 della **quota variabile misurata proposta** è quantificata in **0,0958€/litro** con una **diminuzione pari al 17,98%**, (nel 2023 era pari a € 0,1168).

- **quota variabile “altri servizi” calcolata:** determinata sulla base dei Costi Variabili altri servizi (raccolta differenziata) commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza.

Per distribuire la quota dei Costi Variabili altri servizi tra utenze domestiche e utenze non domestiche il Gestore propone la seguente ripartizione:

Costi Variabili altri servizi	43% DOM	57% NON DOM
-------------------------------	---------	-------------

Introducendo lo spostamento di parte dei “Costi Variabili altri servizi” sul residuo ed applicando la ripartizione come sopra indicato, il Gestore ha elaborato la seguente proposta tariffaria articolata per numero di componenti il nucleo familiare ovvero componenti equivalenti in caso di nuclei non residenti, che riporta una **diminuzione media pari al 15,60%** per tutti i livelli di componenti familiari:

Numero componenti	1 COMP	2 COMP	3 COMP	4 COMP	5 COMP	6 COMP
tariffa annuale 2023	23,8247	42,8844	54,7967	71,4740	85,7688	97,68
tariffa annuale 2024	20,1108	36,1803	46,2397	60,3127	72,4942	82,4273
Delta 2024/2023	-15,59%	-15,63%	-15,62%	-15,62%	-15,48%	-15,61%

UTENZE NON DOMESTICHE

- **Quota fissa:** il metodo rimane invariato rispetto al precedente sistema e per calcolarla bisogna moltiplicare i metri quadrati dell'immobile occupato per la tariffa corrispondente alla tipologia di attività che viene svolta all'interno dello stesso. I livelli tariffari proposti dal Gestore sono:

Attività	Tariffa fissa 2024 euro/mq	Tariffa fissa 2023 euro/mq	Delta 2024/2023
1. Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0,5093	0,3528	44,36%
2. Cinematografi e teatri	0,3268	0,2264	44,35%
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4511	0,3160	42,75%
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6689	0,4634	44,35%
6. Esposizioni, autosaloni	0,3877	0,2686	44,34%
7. Alberghi con ristorante	1,2466	0,8636	44,35%
8. Alberghi senza ristorante	0,8209	0,5687	44,35%
9. Case di cura e riposo	0,9501	0,6582	44,35%
10. Ospedali	0,9805	0,6793	44,34%

11.	Uffici, agenzie	1,1554	0,8004	44,35%
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,4635	0,3212	44,30%
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,0717	0,7425	44,34%
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3682	0,9479	44,34%
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6309	0,4371	44,34%
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,4380	1,4380	0,00%
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,1249	0,7794	44,33%
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7829	0,5424	44,34%
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0717	0,7425	44,34%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8285	0,5740	44,34%
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,3198	5,0712	44,34%
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	5,7996	4,0180	44,34%
24.	Bar, caffè, pasticceria	4,7810	3,3123	44,34%
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,0979	1,4534	44,34%
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,6081	1,4534	-58,16%
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,5815	5,9453	44,34%
28.	Ipermercati di generi misti	2,0827	1,4429	44,34%
29.	Banchi di mercato generi alimentari	3,6441	3,6441	0,00%
30.	Discoteche, night club	1,1868	1,0058	18,00%

- **Quota variabile misurata:** determinata sulla base della quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

Il Gestore, per le utenze non domestiche, dispone già dei dati puntuali dei conferimenti annui, pertanto, il calcolo della quota variabile in questo caso è direttamente misurato sui reali dati statistici acquisiti negli anni precedenti, il cui trend si è confermato stabile anche a consuntivo 2023.

Peralterro, il maggior peso dei conferimenti delle utenze domestiche sul totale residuo prodotto nell'anno 2023, ha fatto scendere il valore unitario del costo di smaltimento del residuo per le utenze non domestiche.

La tariffa proposta per tali utenze non domestiche è pari a **0,1548 €/litro** con una **diminuzione pari al 7,19%**, (nel 2023 era pari a € 0,1668), che di fatto **copre sia la quota di raccolta e smaltimento del residuo, sia quella di raccolta e recupero delle raccolte differenziate**.

TARIFFA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
(art. 23 Regolamento)

• **Quota fissa**

	Attività	Tariffa fissa 2024 euro/mq	Tariffa fissa 2023 euro/mq	Delta 2024/2023
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0,0028	0,0019	47,37%
2.	Cinematografi e teatri	0,0018	0,0012	50,00%
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,0025	0,0017	47,06%
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,0037	0,0025	48,00%
6.	Esposizioni, autosaloni	0,0021	0,0015	40,00%
7.	Alberghi con ristorante	0,0068	0,0047	44,68%
8.	Alberghi senza ristorante	0,0045	0,0031	45,16%
9.	Case di cura e riposo	0,0052	0,0036	44,44%
10.	Ospedali	0,0054	0,0037	45,95%
11.	Uffici, agenzie	0,0063	0,0044	43,18%
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,0025	0,0018	38,89%
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0059	0,0041	43,90%
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,0075	0,0052	44,23%
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,0035	0,0024	45,83%
16.	Banchi di mercato beni durevoli	0,0081	0,0079	2,53%
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,0062	0,0043	44,19%
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,0043	0,0030	43,33%
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,0059	0,0041	43,90%
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0045	0,0031	45,16%
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,0401	0,0278	44,24%
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	0,0318	0,0220	44,55%
24.	Bar, caffè, pasticceria	0,0262	0,0181	44,75%
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0115	0,0080	43,75%
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,0033	0,0080	-58,75%
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,0470	0,0326	44,17%

28.	Ipermercati di generi misti	0,0114	0,0079	44,30%
29.	Banchi di mercato generi alimentari	0,0010	0,0020	-50,00%
30.	Discoteche, night club	0,0065	0,0055	18,18%

- **Quota variabile**

Si confermano i valori unitari previsti per le utenze non domestiche pari a **0,1548 €/litro** con una **diminuzione pari al 7,19%**, (nel 2023 era pari a € 0,1668).

Per le utenze civili con situazioni familiari di malattia o handicap, per le quali è prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera a, del Regolamento della tariffa, la sostituzione del Comune, si propone di confermare l'agevolazione pari al 100% della quota variabile e di confermare l'aumento della dotazione di sacchi forniti dalle farmacie già approvato per l'anno 2023, secondo la tabella di riferimento di seguito indicata:

DOTAZIONE SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO ANNO 2024

DOTAZIONI MENSILI DI TESSILI SANITARI (*)	N. SACCHI/ANNO (ipotesi di 18 pannolini per sacco da 30 litri)	N. SACCHI/MESE (**)
30	22	2
40	30	3
50	37	4
60	44	4
70	52	5
75	55	5
80	59	5
90	66	6
100	74	7
120	88	8
150	110	10
A.D.I. - A.D.C.P. - SACCHE	35	3
DIALISI PERITONEALE	70	6

(*) in presenza di dotazioni numericamente superiori o diverse da quelle indicate, il fabbisogno in termini di sacchi sarà rapportato alla standardizzazione indicata nel presente prospetto (18 pannolini/sacco) con arrotondamento per eccesso.

(**) la dotazione mensile è arrotondata per eccesso.

Per quanto riguarda la struttura del servizio reso dal Gestore si rimanda al PEF trasmesso con prot. n. 23661 del 16/04/2024, strutturato secondo le disposizioni di ARERA.

In sede di fatturazione, stante l'attuale normativa speciale in materia di imposte indirette, il gestore applicherà alle tariffe l'IVA nella misura stabilita dalla legge, se e in quanto dovuta;

La presente proposta tariffaria è stata illustrata alla Commissione consiliare Economia, bilancio e servizi nella seduta di data 23 marzo 2024.

In merito alle tempistiche per approvare le tariffe in oggetto il riferimento normativo è l'articolo 3 comma 5 quinquies del D.L. n. 228/2021 (Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15), il quale dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27*

dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

La nuova normativa assume una **valenza strutturale** valida automaticamente per tutti gli esercizi finanziari, pertanto, per i provvedimenti di tipo regolamentare e tariffario riferiti alle **entrate collegate al ciclo dei rifiuti** il Comune può legittimamente adottare le relative deliberazioni anche dopo aver approvato il bilancio di previsione.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

Infine, come precisato dal Dipartimento delle Finanze del MEF con circolare 2/DF del 22 novembre 2019, a seguito dell'emanazione dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI. In precedenza, tale pubblicazione aveva esclusivamente valenza informativa.

LA GIUNTA COMUNALE

vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed in particolare l'art. 1, commi da 639 e seguenti come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n. 16, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'istituzione della I.U.C. componente tariffa rifiuti;

visto l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola, nonché i commi da 641 a 667 del medesimo articolo che disciplinano la I.U.C. - Componente TARI – applicabili in quanto compatibili anche alla tariffa corrispettiva;

vista la Legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) che ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente (ARERA) l'intera regolazione della materia collegata al ciclo dei rifiuti, ed in particolare il comma 527, art. 1, della medesima norma, che ha affidato all'Autorità anche il compito di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari legati al ciclo dei rifiuti, con incarico di definire nuove metodologie di determinazione dei costi e delle tariffe;

vista la delibera n. 443/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti delineando le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe stabilendone l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2020;

vista la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 con la quale ARERA ha provveduto ad approvare le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, stabilendone l'entrata in vigore dal 1° aprile 2020;

vista inoltre la deliberazione n. 493/2020 del 24/11/2020 con la quale ARERA ha aggiornato il metodo MTR ai fini della predisposizione delle tariffe 2021;

vista la Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il **secondo periodo regolatorio 2022-2025**”, con la quale sono state dettate le disposizioni per predisporre non solo le tariffe 2022 ma prevedere anche l'andamento tariffario dal 2023 al 2025;

vista infine la deliberazione 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, che ha stabilito i criteri per l'**aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)**;

visto il Regolamento della Tariffa rifiuti corrispettiva (TA.R.I.P.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14/07/2020 e s.m.e.i. come modificato con ultima deliberazione consiliare n.17 del 20 aprile 2023; rilevato che con il medesimo Regolamento il Comune ha deciso di avvalersi, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che consente ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

viste tutte le ulteriori norme già citate in premessa;

visto il Regolamento comunale per la disciplina del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di nettezza urbana, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 di data 4 dicembre 2012 e s.m.i.;

visti rispettivamente i seguenti Piani;

- il Piano Economico Finanziario per l'anno 2022-2025 presentato dal gestore del servizio, Dolomiti Ambiente S.p.a., con nota 21 gennaio 2022, prot. n. 4728/2022;
- l'atto di approvazione del PEF. 2022-2025 di ARERA adottato con deliberazione n. 10/2023/R/RIF del 17 gennaio 2023 che indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2022-2025;
- il Piano economico finanziario strutturato con le nuove regole dell'MTR-2 - PEF 2024-2025 recante l'adeguamento infraperiodo delle risultanze del precedente Piano economico finanziario 2022-2025, trasmesso dal Gestore Dolomiti Ambiente con protocollo n. 23661 del 16 aprile 2024.

Ritenuta congrua la proposta tariffaria 2024, che rispetta i limiti di costo approvati da ARERA.

vista la circolare n. 5/EL/2005/TN di data 7 dicembre 2005 della Regione Autonoma Trentino Alto Adige relativa ai criteri di distribuzione delle competenze tra consiglio e giunta comunale in materia di tariffe, che individua la competenza giuntale in materia;

vista la circolare n. 2 di data 8 febbraio 2005 del Servizio autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento, in cui si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7 la competenza in materia di entrate di natura tariffaria è della giunta, salvo che espressa previsione dello Statuto comunale la attribuisca al consiglio comunale;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, e considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e, in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, tenuto conto che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.);

dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti Locali) e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7 marzo 2016;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 04 luglio 2023, n. 27, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 14 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 48 di data 15 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 290 di data 19 dicembre 2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – parte finanziaria e schede degli investimenti, con la quale sono affidate le risorse finanziarie ai Dirigenti, stabilendo gli atti di loro competenza e quelli riservati alla competenza della Giunta comunale;

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, contenente - tra l'altro - la Sezione Performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 81 di data 2 maggio 2023;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze Gianni Festi;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di recepire le risultanze del Piano economico finanziario (PEF) 2024-2025 (all.1), della Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 (all.2) e della dichiarazione di veridicità per gli anni 2024-2025 (all.3), presentati da Dolomiti Ambiente S.p.a. con prot. n. 23661/2024, come validato con atto di validazione prot. n. 24699/I del 19/04/2024 (all. 4), del Servizio Sostenibilità e Qualità del Vivere Urbano - Verde e Ambiente, che indica i livelli massimi delle entrate tariffarie 2024;
2. di approvare, sulla base del PEF 2024-2025 presentato dalla Dolomiti Ambiente s.p.a., le tariffe, per l'anno 2024, inerenti il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani anche differenziati ed assimilati nelle seguenti misure:

UTENZE DOMESTICHE (art. 13 Regolamento)

QUOTA FISSA(tariffa x mq)

numero componenti della famiglia	Tariffa euro/mq
1	0,7946
2	0,9330

3	1,0424
4	1,1318
5	1,2226
6 e oltre	1,2906

QUOTA VARIABILE CALCOLATA ALTRI SERVIZI (fissa per componenti familiari)

numero componenti della famiglia	Tariffa fissa
1	20,1108
2	36,1803
3	46,2397
4	60,3127
5	72,4942
6 e oltre	82,4273

QUOTA VARIABILE MISURATA (€/litro)

Costo a volume €/litro	€ 0,0958
------------------------	----------

UTENZE NON DOMESTICA (art. 14 Regolamento)

QUOTA FISSA(tariffa x mq)

	Attività	Tariffa fissa 2024 euro/mq
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0,5093
2.	Cinematografi e teatri	0,3268
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4511
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,6689
6.	Esposizioni, autosaloni	0,3877
7.	Alberghi con ristorante	1,2466
8.	Alberghi senza ristorante	0,8209
9.	Case di cura e riposo	0,9501
10.	Ospedali	0,9805
11.	Uffici, agenzie	1,1554
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,4635
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,0717
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,3682
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6309
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,4380
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,1249

18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,7829
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,0717
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,8285
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,3198
23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	5,7996
24.	Bar, caffè, pasticceria	4,7810
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,0979
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,6081
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,5815
28.	Ipermercati di generi misti	2,0827
29.	Banchi di mercato generi alimentari	3,6441
30.	Discoteche, night club	1,1868

QUOTA VARIABILE MISURATA (€/litro)

Costo a volume €/litro	€ 0,1548
------------------------	----------

TARIFFA GIORNALIERA (art. 23 Regolamento)

	Attività	Tariffa fissa 2024 euro/mq
1.	Musei, biblioteche, scuole (comprese mense scolastiche), associazioni, luoghi di culto	0,0028
2.	Cinematografi e teatri	0,0018
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,0025
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,0037
6.	Esposizioni, autosaloni	0,0021
7.	Alberghi con ristorante	0,0068
8.	Alberghi senza ristorante	0,0045
9.	Case di cura e riposo	0,0052
10.	Ospedali	0,0054
11.	Uffici, agenzie	0,0063
12.	Banche e istituti di credito e studi professionali	0,0025
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,0059
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,0075
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,0035
16.	Banchi di mercato beni durevoli	0,0081
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,0062
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,0043
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,0059
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,0045
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,0401

23.	Mense (escluse le mense scolastiche), birrerie, hamburgherie	0,0318
24.	Bar, caffè, pasticceria	0,0262
25.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,0115
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,0033
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,0470
28.	Ipermercati di generi misti	0,0114
29.	Banchi di mercato generi alimentari	0,0010
30.	Discoteche, night club	0,0065

3. di stabilire le agevolazioni di cui all'articolo 16 del Regolamento della tariffa, nelle seguenti misure:
 - articolo 16, comma 1 lettera a) (compostaggio della frazione umida praticato dalle utenze domestiche): riduzione della quota fissa del 25 %;
 - articolo 16, comma 1 lettera a) (compostaggio della frazione umida praticato dalle utenze non domestiche): riduzione della quota fissa del 25 %;
 - articolo 16 comma 1 lettera b: immobili ubicati esternamente alle zone dove il servizio è attivato. Trova applicazione in tal caso quanto previsto esplicitamente dall'art. 7, comma 8 del vigente regolamento di igiene urbana approvato con delibera di GM n. 46 del 4.12.2012. che recita "*In alcune aree il cui accesso risulti difficile per i mezzi deputati alla raccolta o in cui la densità abitativa risulti bassa determinando difficoltà gestionali, potrà essere prescritta una raccolta di prossimità, mediante il posizionamento di contenitori idonei a servizio di determinate utenze*": la tariffa è dovuta nella misura del 40 %;
4. di stabilire le sostituzioni del Comune al soggetto tenuto al pagamento, di cui all'articolo 17 del Regolamento della tariffa, nelle seguenti misure:
 - scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie pubbliche di primo grado: sostituzione per il 100 % della tariffa;
 - utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore a 30 mesi: sostituzione per il 50 % della quota variabile misurata;
 - utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione, produce una notevole quantità di tessili sanitari: sostituzione per il 100 % della quota variabile riferita allo smaltimento dei tessili sanitari conferiti secondo le dotazioni di sacchi di cui al punto 5;
 - attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in proporzione al periodo di preclusione;
 - pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machines presenti nei propri locali: sostituzione per il 50 % della quota fissa, in proporzione al periodo di dismissione;
 - utenze non domestiche, individuate ai sensi dell'art. 2 della L.P. n. 10 del 22 settembre 2017, che effettuano la donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale e che svolgono attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, appartenenti esclusivamente alle categorie tariffarie n. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, che producono o distribuiscono beni alimentari e che a

titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166: sostituzione per le seguenti percentuali di quota fissa annua:

- fino a 300 Kg ceduti 5%;
 - da 301 kg a 750 Kg ceduti 6%;
 - da 750 kg a 1500 Kg ceduti 7%;
 - oltre i 1501 Kg ceduti 8%.
- Locali gestiti da titolari di nuovi esercizi o di subentri ad attività già avviate sia di tipo commerciale che pubblici esercizi o artigianali, costituiti come ditte individuali o società o cooperative o associazioni, aderenti e inserite nel Progetto di Rigenerazione Urbana, secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta Comunale, con superficie uguale o inferiore a 250 mq, insediati nel perimetro del centro storico del territorio comunale, come definito dagli strumenti urbanistici. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di presentazione della denuncia iniziale TARI di occupazione dei locali: sostituzione per il 50% della quota fissa.
5. di dare atto che, con riferimento alla sostituzione del Comune per **tessili sanitari** è prevista la distribuzione dei sacchi contenitivi direttamente in farmacia al momento del ritiro dei presidi, secondo le volumetrie di seguito assegnate:

DOTAZIONE SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO ANNO 2024

DOTAZIONI MENSILI DI TESSILI SANITARI (*)	N. SACCHI/ANNO (ipotesi di 18 pannolini per sacco da 30 litri)	N. SACCHI/MESE (**)
30	22	2
40	30	3
50	37	4
60	44	4
70	52	5
75	55	5
80	59	5
90	66	6
100	74	7
120	88	8
150	110	10
A.D.I. - A.D.C.P. - SACCHE	35	3
DIALISI PERITONEALE	70	6

(*) in presenza di dotazioni numericamente superiori o diverse da quelle indicate, il fabbisogno in termini di sacchi sarà rapportato alla standardizzazione indicata nel presente prospetto (18 pannolini/sacco) con arrotondamento per eccesso.

(**) la dotazione mensile è arrotondata per eccesso.

6. di dare atto che conseguentemente alle sostituzioni per malattia o handicap quantificate come indicato al precedente punto 5, sarà impegnata la corrispondente spesa a bilancio comunale;
7. di approvare le ulteriori tariffe riferite a servizi speciali di igiene urbana a domanda

individuale di cui alla tabella (all.5) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;

8. di stabilire ai sensi dell'art. 21 comma 2 del Regolamento della tariffa i termini di emissione delle fatture entro il periodo 31 luglio/agosto 2024 e 31 gennaio/28 febbraio 2025 con scadenza di pagamento a 30 giorni;
9. di dare atto che, con l'applicazione integrale del MTR-2 di ARERA nonché del metodo normalizzato secondo le disposizioni del D.P.R. n. 158/1999, le tariffe conseguenti garantiranno per l'anno 2024 l'integrale copertura dei costi esplicitati nel PEF 2024-2025 pari ad euro **€ 6.181.049,00.=**;
10. di dare atto infine che, stante l'attuale normativa speciale in materia di imposte indirette, il Gestore, in sede di fatturazione, applicherà alle tariffe determinate con il presente provvedimento l'I.V.A. nella misura stabilita dalla legge, se e in quanto dovuta;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Dolomiti Ambiente s.p.a. quale ente gestore del servizio, che curerà l'applicazione e la riscossione del corrispettivo tariffario per l'anno 2024;
12. di procedere ai sensi dell'art. 15-bis del decreto legge n.34 del 2019 nonché di quanto indicato al punto 5.3.1 della Circolare M.E.F. N. 2/DF del 22/11/2019, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet www.finanze.gov.it, in quanto tale atto è ora condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI.
13. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
14. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

N. 5 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA REGGENTE

GIULIA ROBOL

IL SEGRETARIO GENERALE

VALERIO BAZZANELLA

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **11/05/2024**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE

VALERIO BAZZANELLA